



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 515

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 marzo 2021

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	20
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	28
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219)</i>	»	39
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	»	40
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	»	41
<i>Plenaria</i>	»	42
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	44

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	59
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	61
<i>Plenaria</i>	»	61
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 4)</i>	»	70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	72
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	73
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	75

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.0.12 è stato riformu-
lato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2066/11/1 (già emendamento 5.2), G/2066/12/1 (già emendamento 1.12 testo 2)), G/2066/14/1 (già emendamento 1.11 testo 2), G/2066/15/1 (già emenda-
mento 1.1000/7) e G/2066/16/1 (già emendamento 1.000/3).

In attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 1.9 (testo 4) e 3.0.12 (testo 2), propone di iniziare l'esame degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

In assenza dei proponenti, l'ordine del giorno G/2066/1/1 decade.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2066/2/1, purché, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità di».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta di modifica del relatore e riformula l'ordine del giorno G/2066/2/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2066/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

In assenza del proponente, il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) fa proprio l'ordine del giorno G/2066/3/1 e lo ritira.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2066/4/1, purché, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta di modifica del relatore e riformula l'ordine del giorno G/2066/4/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2066/4/1 (già emendamento 1.10) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno G/2066/5/1 (già emendamento 3.5) è quindi accolto dal Governo.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2066/6/1, purché, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2066/6/1 e lo riformula in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2066/6/1 (già emendamenti 3.7 e 3.0.9 testo 2) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO invita i proponenti a modificare l'ordine del giorno G/2066/7/1 inserendo, dopo le parole: «insegnanti di sostegno», le seguenti: «le Forze armate».

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2066/7/1 e lo riformula in un testo 2, (*pubblicato in allegato*), nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2066/7/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2066/8/1.

Con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno G/2066/8/1 (già emendamento 4.2) è quindi accolto dal Governo.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2066/9/1, purché, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità di».

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'ordine del giorno G/2066/9/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2066/9/1 (già emendamenti 3.2, 3.4, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 e 3.22) (testo 2) è accolto dal Governo.

Con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno G/2066/10/1 è accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/2066/11/1, G/2066/12/1, G/2066/14/1, G/2066/15/1 e G/2066/16/1 sono momentaneamente accantonati, in attesa dell'espressione dei pareri.

Il PRESIDENTE, riguardo all'ordine del giorno G/2066/10/1, considerato il consenso unanime sulla necessità di scomputare dalla percentuale del 50 per cento per la validità delle elezioni comunali gli elettori residenti all'estero, qualora si presenti una sola lista, ritiene opportuno predisporre un apposito disegno di legge da esaminare in sede deliberante.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,50.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti 1.9 (testo 4) e 3.0.12.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.9 (testo 4), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) trasforma l'emendamento 1.9 (testo 4) nell'ordine del giorno G/2066/13/1, il cui dispositivo, su richiesta del rappresentante del Governo, è formulato nel senso di «valutare l'opportunità di».

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 3.0.12, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 3-bis. 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 le aziende sanitarie e socio- sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito"».

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.0.12 in un testo 2, che recepisce la condizione (*pubblicato in allegato*).

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.12 (testo 2).

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.12 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del relatore, gli ordini del giorno G/2066/11/1 (già emendamento 5.2), G/2066/12/1 (già emendamento 1.12), G/2066/13/1 (già emendamento 1.9 testo 4), G/2066/14/1 (già emendamento 1.11), G/2066/15/1 (già emendamento 1.1000/7) e G/2066/16/1 (già emendamento 1.000/3) sono accolti dal Governo.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) presenta la proposta di coordinamento Coord. 1.

La Commissione approva la proposta Coord. 1.

È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2066

(al testo del decreto-legge)

G/2066/2/1 (testo 2)

FREGOLENT, SICLARI, ZAFFINI, BINETTI, CANTÙ, DORIA, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premesso che:

al fine di assicurare la più ampia vaccinazione della popolazione, nei tempi più brevi possibili, è necessario assicurare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,

il 20 gennaio 2021 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, Domenico Arcuri, ha pubblicato un «bando di gara con procedura aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anticovid 19», i cosiddetti «Centri Primula» che prevedono costi elevatissimi e tempi di realizzazione incerti;

il Paese versa in condizioni socio-economiche molto serie, rese ancor più preoccupati dall'attuale crisi di Governo che potrebbe provocare stalli o rallentamenti degli atti e delle procedure amministrative avviate, in attuazione o in fase di avvio, incluse come quelle relative alla realizzazione dei «Centri Primula»;

in molte realtà italiane, i centri vaccinali possono essere allestiti in locali pubblici o in idonee strutture private, senza necessariamente ricorrere in via esclusiva alle tensostrutture, con evidente risparmio dei costi e ottimizzazione dei tempi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivalutare e riconsiderare tutti gli aspetti tecnici, economici e programmatici relativi all'allestimento dei padiglioni per le somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, anche prendendo in considerazione un ridimensionamento del numero dei Centri Primula nonché alternative concrete, quali l'utilizzo di locali pubblici e la locazione di strutture private idonee.

G/2066/4/1 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premesso che:

al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19;

i volontari di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, come AVIS, quali i medici, i paramedici e il personale in esso operante, sono a tutti gli effetti una categoria altamente esposti al contagio e come tali rientrano tra le categorie prioritarie da vaccinare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

G/2066/6/1 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 stabilisce che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;

considerato che:

il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Successivamente, il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante «Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS»;

nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle strutture residenziali per anziani; persone in età avanzata (con più di 80 anni);

è fondamentale estendere l'inserimento tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali, dei medici e dei sanitari libero professionisti in quanto, al pari dei colleghi che prestano servizio all'interno delle strutture ospedaliere o delle strutture private accreditate, sono soggetti ad alto rischio di contagio, essendo a contatto diretto con i pazienti e rappresentando di frequente il primo livello di controllo e di contatto dei pazienti stessi; pertanto gli stessi meritano di ricevere le medesime tutele;

è altresì indispensabile, inserire nella Fase I del «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria;

impegna il Governo:

a) a valutare, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, la possibilità di inserire anche i medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese;

b) a valutare la possibilità di provvedere ad inserire gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici nella Fase I del «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2», in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.

G/2066/7/1 (testo 2)

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,

premessi che:

per il superamento dell'attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, *caregiver* ed insegnanti di sostegno, le Forze armate, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbidità, fragilità e malattie rare, ultra sessantenni, volontari della solidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbidità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.

G/2066/9/1 (testo 2)

MANTOVANI, ROMANO, LANZI, DONNO, L'ABBATE, ORTIS, ANGRISANI, LA MURA, PAVANELLI, DE LUCIA, D'ANGELO, PRESUTTO, RICCIARDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, FLORIDIA, DELL'OLIO, LUPO, EVANGELISTA, TRENTACOSTE, VACCARO, ANASTASI, MORONESE, GAUDIANO, CASTELLONE, CORRADO, COLTORTI, VANIN, FEDE, PIARULLI, GRANATO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (AS 2066);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione celere e trasparente del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La norma proposta nasce dall'esigenza di disciplinare l'istituzione e l'utilizzo di sistemi informativi funzionali ad agevolare l'attuazione del piano strategico per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato «Liberiamoli tutti». L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

la situazione pandemica ha portato a necessarie chiusure di attività e limitazioni di spostamenti, un grande sacrificio per cittadini ed attività produttive, che hanno responsabilmente accettato. Queste scelte drastiche però devono essere sostenute nel modo più trasparente possibile da dati ed evidenze scientifiche, anche nell'ottica di una sempre crescente consapevolezza del cittadino;

i firmatari della lettera chiedono che tali dati vengano resi totalmente pubblici in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, *machine readable* e facilmente accessibili a ricercatori, decisori, *media* e cittadini,

considerato che:

come evidenziato il 13 novembre 2020 in sede parlamentare dal sottosegretario alla Salute, Zampa, le fonti di informazione relative ai dati dell'epidemia sono attualmente rappresentate dal Sistema informativo Ministero della salute e Protezione Civile, che detiene i dati aggregati, e dalla Piattaforma nazionale di sorveglianza COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità, che detiene quelli individuali;

la fonte Ministero della salute e Protezione civile raccoglie e aggiorna quotidianamente i dati aggregati dalle regioni su nuove diagnosi confermate di COVID-19, il numero di morti associate a COVID-19 e il numero totale di persone ricoverate in ospedale con COVID-19, senza distinzione tra nuovi ingressi o persone già ricoverate, distinte per ricoveri in aree mediche e terapia intensiva. Tale ultimo dato, a differenza dei precedenti, non viene divulgato in formato «open data»;

la seconda fonte, rappresentata dall'Istituto superiore di sanità, prevede che le regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi

i dati demografici, lo stato clinico e le comorbilità. In particolare, vengono raccolti i dati individuali sulle nuove diagnosi di COVID-19 con alcune caratteristiche demografiche (età e sesso) e geografiche (area di residenza) ed è valutato l'eventuale ingresso in ospedale (in aree mediche o terapia intensiva);

a causa del maggior dettaglio di informazioni richieste, il consolidamento delle informazioni e, in particolare, quelle relative al ricovero e al decesso, richiederebbe per tali dati tempi più lunghi, rispetto a quelli precedenti, che vanno dai 15 ai 30 giorni; tale tempistica rischia di vanificare l'utilità dei dati per le attività di studio e prevenzione,

rilevato che:

recentemente, l'Istituto superiore di sanità e l'Accademia dei Lincei hanno realizzato un accordo per condividere i dati dell'epidemia. In particolare l'accordo comprende lo svolgimento di alcune attività tra cui: la condivisione aperta dei dati della sorveglianza COVID-19; lo sviluppo, la valutazione e lo scambio di metodologie scientifiche di analisi e informazioni nell'ambito del monitoraggio e controllo dell'epidemia; la valorizzazione dei risultati dal punto di vista scientifico e di sanità pubblica; la divulgazione dei risultati e delle conoscenze presso la comunità scientifica e la cittadinanza;

tali dati non dovrebbero essere condivisi solo con l'Accademia dei Lincei, ma con tutti i soggetti, le associazioni, i gruppi ed esperti in grado di valutarli, così come richiesto nell'appello «Liberiamoli tutti»,

rilevato, inoltre, che:

nel documento «Analisi dei flussi e mappatura delle banche dati di interesse per la *task force* dati per l'emergenza COVID-19», sono stati presentati i primi risultati di un'analisi finalizzata a mappare *dataset* e livelli di interoperabilità di alcuni ambiti di interesse per supportare i decisori pubblici nelle scelte strategiche in ottica *data-driven* con particolare riguardo al contesto sanitario. Tra gli altri approfondimenti, il documento fornisce un primo insieme di raccomandazioni utili per una più sistematica collaborazione e condivisione dei dati per sviluppare una maggiore consapevolezza ed efficace cultura del dato;

disporre di dati aperti, i cosiddetti *open data*, assicura, in qualsiasi ambito, la trasparenza, la possibilità di capire nuove correlazioni e tendenze e permette il controllo pubblico mediante la riproducibilità delle analisi e dei risultati,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, a valutare l'opportunità di:

a) garantire il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella fase di attuazione ed implementazione della piattaforma di cui all'articolo 3 del presente provvedimento;

b) garantire, sin dalla prima fase progettuale, il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella creazione delle future piattaforme nazionali digitali, in particolar modo nel settore dell'istruzione ed in ambito sanitario;

c) garantire che i dati, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19 vengano resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, *machine readable* e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai *media* e ai cittadini.

G/2066/11/1 (già emendamento 5.2)

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

a causa dell'emergenza epidemiologica è stata ripetutamente prorogata la validità dei permessi di soggiorno scaduti;

è presumibile quindi che, a breve, gli uffici preposti al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, saranno sovraccarichi di lavoro e si troveranno a gestire pratiche di persone che sono sul nostro territorio con permesso di soggiorno scaduto da più di un anno;

al fine di rendere più agevole la ripresa delle attività legate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e secondo un principio di equità, sarebbe opportuno che fossero gestite le pratiche in ordine cronologico, in base alla data di scadenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nelle more della cessazione dell'emergenza epidemiologica, di fornire indicazioni agli uffici preposti al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, affinché gradualmente possano essere evase le pratiche in sospenso, dando priorità ai permessi scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 e poi, in ordine cronologico, in base alle date di scadenza.

G/2066/12/1 [già emendamento 1.12 (testo 2)]

CAMPARI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

quale sostegno prioritario al comparto medico, è necessario di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, consentendo il contributo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dei laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, e compatibilmente con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2021 e con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), attraverso il coinvolgimento dei laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 da reclutare quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, compatibilmente con quanto disposto dalla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 459, e in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2.

G/2066/13/1 [già emendamento 1.9 (testo 4)]

BRIZIARELLI, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

in specifici casi il personale medico e paramedico è chiamato ad effettuare le vaccinazioni anti-Covid presso il domicilio del paziente;

il materiale di scarto utilizzato per effettuare le suddette vaccinazioni, rientra nella categoria di rifiuti speciali ospedalieri e come tale deve essere appositamente gestito e smaltito;

è necessario garantire che il personale medico e paramedico che effettua le vaccinazioni a domicilio, non incorra in sanzioni per il trasporto di suddetto materiale dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla sua raccolta o smaltimento, stante l'utilizzo di appositi contenitori forniti dalla pertinente amministrazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari autorizzati che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla loro raccolta o smaltimento, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori forniti dall'Amministrazione per conto della quale effettuano tale vaccinazione.

G/2066/14/1 [già emendamento 1.11 (testo 2)]

CANTÙ, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è ancora in corso e, nonostante le misure adottate, la curva dei contagi non accenna a ridursi;

nelle ultime settimane, una buona percentuale dei soggetti risultati positivi al COVID-19 è stata colpita da una delle principali mutazioni del virus (cd. variante inglese), che appare decisamente più contagiosa;

una strategia di contrasto all'emergenza richiede un attento e costante monitoraggio delle varianti del virus Sars-Cov-2 e dei rischi di diffusione delle medesime;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare e trasmettere alle Camere, in concomitanza con la scadenza dei termini per l'adozione del Piano Nazio-

nale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di monitoraggio delle interazioni delle varianti col sistema immunitario e con i farmaci.

G/2066/15/1 (già emendamento 1.1000/7)

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato, esaminato l'Atto Senato n. 2066 recante «Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», premesso che:

Al comma 1, lettera *c*), capoverso 4-*quater*, dell'emendamento in esame, si prevede che qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini;

tale distanza appare inadeguata per i comuni classificati come montani, che spesso hanno collegamenti stradali difficili e tortuosi e distano più di 30 km da un centro urbano dotato di servizi importanti;

dopo le parole: «relativi confini», inserire le seguenti: «ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani».

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ampliare il limite previsto per gli spostamenti dai piccoli comuni, dai 30 km ai 50 km nel caso in cui il comune sia classificato come montano.

G/2066/16/1 (già emendamento 1.1000/3)

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato, esaminato l'Atto Senato n. 2066 recante «Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», premesso che:

al comma 1, lettera *a*), capoverso 3, dell'emendamento in esame prevede il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita fra i territori di diverse regioni o province autonome;

se tale divieto appare opportuno e doveroso per le regioni in zona rossa o arancione, non sembra giustificabile per le regioni in zona bianca, considerato il basso livello di rischio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire gli spostamenti fra regioni rientranti nella zona bianca.

Art. 3.

3.0.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 le aziende sanitarie e socio- sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito».

Coord. 1

IL RELATORE

1. All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso 16-septies, lettera b), sostituire le parole: «ai commi 16-quater e 16-quinquies,» con le seguenti: «al comma 16-quater,» e la parola: «quelle» con le seguenti: «le Regioni, di cui al comma 16-quinquies,».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria**216^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione fu unanime nel conferire mandato al Presidente a sollecitare i pareri della 5^a Commissione che tardano da diverso tempo. Non gli appare quindi comprensibile il livello reattivo esplicito, in riferimento a ciò, dal destinatario del sollecito.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda che la comunicazione all'esterno del sollecito, reiterato per le vie brevi varie volte, era imposta dall'esigenza di spiegare alla categoria dei magistrati onorari l'esatta sequenza procedurale in cui versa il provvedimento; innalzare il livello reattivo non agevola la risoluzione condivisa della questione, sottoposta al legislatore da tempo. Rivendica di essere stato l'unico parlamentare nettamente contrario al testo delle relatrici sulla magistratura onoraria e di non aver mai voluto diramare comunicati stampa: il rappresentante del Governo, presente in seduta, potrebbe utilmente accrescere il patrimonio conoscitivo della Commissione in ordine alla problematica dei disegni di legge pendenti in Commissione ed alle possibili soluzioni.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) dichiara che la votazione, effettivamente verificatasi ieri, non legittimava il presidente Ostellari a diramare un comunicato stampa, nel quale non vi erano i necessari riferimenti

alle stasi tecniche della procedura, imposte ai lavori parlamentari negli scorsi mesi ed evidentemente all'origine del lamentato ritardo.

Il presidente OSTELLARI replica dando lettura della lettera con cui il presidente Pesco ha chiuso la corrispondenza attivata dalla decisione di ieri: essa non dà adito ad ulteriori polemiche in quanto enuncia lo stato dell'*iter*, per come esso si è dipanato negli scorsi mesi. Quanto alla legittimazione del Presidente a diramare comunicati stampa, essa riposa indiscutibilmente sull'esercizio del mandato parlamentare tutelato dalla Costituzione: nessuna compressione può essere ad esso imposta, tanto più quando si descrive il contenuto di una deliberazione assunta dall'organo di cui si è Presidente.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) invita a chiudere la polemica rilevando come il ritardo della 5^a Commissione potrebbe giovare, involontariamente, ad addivenire ad un punto di equilibrio all'interno della nuova maggioranza.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dichiara che la questione della magistratura onoraria resta di fatto sospesa, come ha riconosciuto il Presidente, fino all'imminente pronuncia della Corte costituzionale: ciò richiede senso di responsabilità nell'affrontare una tematica, la cui soluzione – già difficoltosa – non si gioverebbe di polemiche artificiose.

Il sottosegretario SISTO risponde ai senatori Caliendo e Mirabelli riconoscendo che il tempo per intervenire si è ridotto e che solo una disponibilità al compromesso, con la rinuncia di posizioni massimaliste, può garantire la rapidità necessaria per conseguire una soluzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si dichiara disponibile a riferire al più presto alle Commissioni riunite sui disegni di legge nn. 1478 e 1193.

Il PRESIDENTE prende atto e dichiara che sono già in corso contatti con la Commissione difesa per convocare la relativa seduta, presumibilmente nella settimana prossima.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Il

provvedimento riprende la struttura del decreto 28 dicembre 2017 in materia di prestazioni obbligatorie.

Sullo schema la Commissione giustizia è chiamata a formulare osservazioni alla 5^a Commissione. Nel merito il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni, tra cui si ricorda la definizione di prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori: con questi si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione.

L'articolo 2 – in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n.103 del 20017 – rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1). Tale listino – del quale gli operatori interessati devono munirsi – è disponibile presso il Ministero della giustizia –Direzione generale degli affari interni (comma 5). In base al listino le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie: dalle intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico al sistema di localizzazione, comprensivo di *client* per la visualizzazione.

Per ogni categoria sempre nel listino è descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni e indicate le tariffe applicabili. Per la maggior parte delle voci tariffate, è stato stabilito, non già un importo fisso, ma un *range* tra minimo e massimo.

Ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione: rileva anche il costo effettivo documentato, ma includendo la perdita – o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole – delle periferiche utilizzate; occorre tener conto pure dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (comma 2).

Nell'importo previsto si considerano incluse anche tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 2, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, prevede che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquida-

zione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente. In questo caso, è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 3 – in attuazione della lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni.

Nel dettaglio i fornitori devono assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, essi devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione (comma 1).

Il comma 2 detta, poi, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi.

La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tal comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio, operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati (comma 3). Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4).

L'articolo 4 – in linea con quanto previsto dalla lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – al comma 1 ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Il comma 2 specifica che devono essere assicurati, in particolare: l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale; la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica; l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei

dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 prevede che il fornitore debba comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

L'articolo 5 disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

In particolare nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa il comma 1 dell'articolo 5 prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia. L'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto (comma 2). Il comma 3 indica analiticamente i dati che devono essere scambiati con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione. Nel dettaglio il comma 1, al fine di semplificare le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, prevede che ciascuna richiesta debba essere identificata dall'Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T (numero/anno).

Tale codice, che identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa (snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori), deve essere indicato per ciascuna prestazione dall'atti-

vazione fino alla cessazione delle operazioni tecniche e deve essere annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale (comma 2). Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, essa è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura senza allegare ulteriore documentazione (comma 4) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (comma 3).

L'articolo 7 – in linea con quanto previsto alla lett. c) del comma 89 della legge n. 103 – disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

L'articolo 8 reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali (comma 1). Il tavolo tecnico è nel dettaglio chiamato a: monitorare il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitorare le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; monitorare le liquidazioni effettuate; e valutare l'opportunità di un aggiornamento del listino (comma 2).

L'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). È previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita l'inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

L'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre al discussione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) propone che sia inserito, nelle osservazioni richieste alla Commissione, l'auspicio dell'uniformità di costo su tutto il territorio nazionale per ogni singola prestazione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) concorda con la richiesta del senatore Caliendo, esprimendo apprezzamento per la relazione svolta.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone che le società cancellino i dati e le informazioni detenute, dando attuazione alla prescrizione del Garante per la *privacy*. Sarebbe quindi utile aggiungere alle osservazioni il seguente inciso: «fermo l'obbligo di cancellazione delle informazioni e dati oggetto di intercettazione dopo il conferimento».

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) ed il sottosegretario SISTO esprimono perplessità sulla proposta testé avanzata, dalla quale il senatore GRASSO paventa che deriverebbe un'accrescente difficoltà ad indagare sulle manipolazioni, quando la fonte sorgente è definitivamente cancellata.

Su invito del senatore BALBONI (*FdI*), la senatrice D'ANGELO (*M5S*) prende atto delle obiezioni espresse nel dibattito e ritira la sua proposta, pur ritenendo che la questione andrebbe ripresa in altra sede.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) concorda sull'esigenza di rimettere mano alla disciplina delle intercettazioni in un prossimo futuro, rilevando peraltro che il suggerimento del Garante non appare dotato di valenza obbligatoria. Propone poi l'espressione delle osservazioni favorevoli, pubblicate in allegato e contenenti i rilievi espressi in relazione e quelli accolti nel dibattito.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 13,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLACOMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 247

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

premessa la natura strettamente tecnico-esecutiva dello schema di decreto proposto si esprime favorevolmente con le seguenti osservazioni:

– relativamente all'articolo 3 comma 2 si osserva che le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi per garantire nella tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato relativo alle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione devono poter assicurare segretezza e genuinità delle operazioni nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine;

– analoghe considerazioni valgono per le previsioni dell'articolo 4, ove si ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

– si evidenzia quindi la necessità di assicurare segretezza e genuinità delle operazioni a garanzia dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine, come garantiti dall'articolo 111 della Costituzione, in merito alle previsioni del comma 2 dell'articolo 4 nella parte in cui si riferisce in particolare all'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;

– analoghe osservazioni si condividono in merito alla previsione degli obblighi di custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;

– si auspica infine che si possa perseguire un costo uniforme su base nazionale per ogni singola prestazione.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

377^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore CALANDRINI (*Fdi*) fa presente che nella giornata di ieri, presso la Commissione giustizia, è stata sollecitata l'espressione del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, nonché sul testo unificato dei disegni di legge 1438 e connessi in materia di magistratura onoraria.

Ritiene quindi opportuno accelerare nella predisposizione dei relativi pareri, in modo da consentire alla Commissione di merito di poter procedere nell'esame dei suddetti provvedimenti.

Il presidente PESCO comunica di essere al corrente di tale sollecito e rileva, con rammarico, come il Presidente della Commissione giustizia abbia irrispettamente rilasciato un comunicato stampa polemico nei confronti dell'intera Commissione bilancio.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se vi siano elementi istruttori sul disegno di legge 1474, ricordando che lo scorso 9 dicembre è stata richiesta formalmente la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si rappresentano elementi di criticità sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano pervenuti elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, ricordando che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi integrativi della relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658-A) Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione Istruzione ha introdotto la clausola di invarianza finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante alcune proposte modificative al cui recepimento è subordinata la valutazione di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ricorda che era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.2 riguardante la vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2, ritenendo necessaria un'apposita relazione tecnica che assicuri che l'attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specificando altresì su quali capitoli di bilancio sia possibile imputare la relativa spesa.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) rammenta che era rimasta sospesa la valutazione dell'emendamento 5.1, in materia di obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo.

La rappresentante del Governo esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.1.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta, che viene approvato dalla Commissione.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede al Governo se siano pervenuti gli elementi di risposta richiesti sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta, la quale aggiunge un comma che autorizza il personale sanitario al trasporto, anche con mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione, mediante contenitori forniti dall'Amministrazione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede una revisione del parere reso nella seduta di ieri in merito all'emendamento 3.0.12, dal momento che, presso la Commissione di merito, sono state avviate interlocuzioni con il Governo per predisporre una riformulazione della proposta emendativa utile a superarne le criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.9 (testo 4), mentre mette a disposizione della Commissione una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.12 richiamato dalla senatrice Rivolta.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

A rettifica al parere reso nella seduta di ieri, sull'emendamento 3.0.12 il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso «Art. 3-bis»:

"Art. 3-bis.

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito."».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Relativamente all'emendamento 3.0.12, il presidente PESCO avverte che si procederà anche alla rettifica del parere reso nella seduta di ieri per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 243)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 244)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 245)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 246)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PESCO comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece espresso in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo ha presentato quattro distinti schemi di decreti di riparto, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata alla categoria relativa all'Edilizia scolastica, per la quale – come precisato dalla relazione illustrativa – non sono state presentate istanze per l'anno 2019 (analogamente agli anni passati) in quanto le relative risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, con la conseguenza che la procedura di assegnazione delle risorse

viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. Fa presente che le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 sono pari a 48,21 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 197,7 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità, per un totale di circa 149 milioni di euro.

Al riguardo ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale osserva che è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, rappresenta un grave *vulnus* all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini. Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, rileva che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, fa presente che lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2019, è pari a circa 59,9 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato»), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Dall'importo versato vengono poi detratte

le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (- 11,99 milioni di euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille. Considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), la somma complessiva da ripartire per l'anno 2019 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 48.213.870 euro.

Il piano di riparto delle risorse 2019, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. In sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2019, l'importo di 48.213.870 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.642,74 milioni di euro.

Tuttavia, poiché all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivate per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («Fame nel mondo», «Calamità naturali» ed «Edilizia scolastica»), determinando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, osserva che sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 243); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 244); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 245); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 246).

Come già detto, rileva che non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge

n. 107 del 2015, la gestione degli interventi relativi a tale categoria. Come indicato nel preambolo degli schemi di DPCM in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 rileva che sono pervenute 262 domande, di cui: 119 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 46 per calamità naturali, di cui 41 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per conservazione beni culturali, di cui 35 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati, di cui 23 ammesse alla valutazione tecnica. Delle 262 istanze pervenute, osserva che 54 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per cui sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 208 progetti. Ai fini della ripartizione, segnala che sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, osserva che le istanze ammesse al finanziamento sono risultate pari a 101, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 38,5 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 45 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alla Fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/ domande presentate) pari al 37,8 per cento; 8 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alle Calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 17,4 per cento; 29 istanze, per un importo di euro 8.818.077, per interventi relativi all'Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 70,7 per cento; 19 istanze, per un importo di euro 9.010.350, per interventi relativi alla Conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 33,9 per cento. Segnala inoltre che risultano inseriti nelle graduatorie delle quattro categorie anche alcuni progetti che, pur considerati inizialmente idonei al finanziamento, sono stati poi esclusi dal procedimento di ripartizione, in quanto risultanti già destinatari del contributo nei due anni precedenti.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria**378^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO propone di esprimere un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede se il Governo è in grado di fornire gli elementi di risposta sulle questioni segnalate dal relatore.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE riporta che sono ancora in corso, al riguardo, interlocuzioni tra le amministrazioni interessate, augurandosi di poter produrre quanto prima i chiarimenti attesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 4 marzo 2021, alle ore 9, è posticipata dieci minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 219

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 180

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME
DEL «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (DOC. XXVII, N. 18)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

Sottocommissione per i pareri

19^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia: rimessione alla sede plenaria.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**190^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione testé riunitosi – in considerazione del fatto che, sulla base dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni 5^a e 14^a, la Commissione per esprimere in tempo utile il proprio parere in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà pronunciarsi entro il prossimo 18 marzo – ha convenuto di fissare alle ore 15 di giovedì 11 marzo il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Si è altresì convenuto che il termine potrà essere posticipato, ove ciò risulti compatibile con un'eventuale nuova organizzazione dei lavori delle Commissioni 5^a e 14^a.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Si prosegue nell'esame del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato alla medesima seduta del 23 febbraio.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) propone un breve rinvio, non superiore ad una settimana, dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di approfondire ulteriormente alcuni puntuali aspetti del testo unificato.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) concorda con la proposta del correlatore Mirabelli.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore FERRAZZI (*PD*) – che ringrazia i relatori per il lavoro svolto e sottolinea con forza l'esigenza di non deludere le aspettative legate alla prospettiva dell'approvazione nel corso della presente legislatura di una nuova legge in materia di rigenerazione urbana – la correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) – che evidenzia come il lavoro svolto ai fini della predisposizione del testo unificato abbia tenuto conto anche del lavoro in precedenza compiuto, nell'ambito delle Commissioni 9^a e 13^a riunite, in materia di consumo del suolo – il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – il quale condivide le valutazioni del senatore Ferrazzi sull'esigenza di non deludere le attese legate alla possibilità di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo in tema di rigenerazione urbana sottolineando che l'esigenza di un approfondimento, prospettata dai relatori, nasce anche da richieste della sua parte politica volte a definire il testo unificato in maniera tale da far sì che lo stesso risulti funzionale rispetto ad un più agevole svolgimento dell'*iter* successivo – e infine la presidente MORONESE, la quale evidenzia come la finalità del lavoro dei relatori sia, in questa fase, quella di definire un testo che potrà essere assunto a base per il prosieguo dell'esame e che, quindi, la trattazione dei profili su cui si registrano sensibilità diverse dovrebbe, più fisiologicamente, essere riservata alla fase emendativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinvio formulata dai correlatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 17,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'aggiornamento e abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Ricorda, quindi, che il regolamento di cui si prevede l'abrogazione ha fissato le norme per lo sviluppo e per l'interoperabilità delle reti transeuropee dell'energia, al fine di conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'UE. In particolare, ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera, basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interessi, per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* – CEF).

Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione europea ritiene che l'attuale quadro delle reti energetiche deve essere aggiornato, al fine di tenere conto dei nuovi obiettivi climatici

dell'UE per il 2030 (riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55% rispetto al 1990) e per il 2050 (neutralità climatica), previsti dal Green Deal europeo. Occorre, inoltre, estendere la normativa al fine di includere tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica. Infine, è necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni e garantire un'adeguata resilienza dei sistemi, nei confronti dei disastri naturali o antropici, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture.

A tali fini, la proposta reca alcune importanti novità rispetto alla normativa vigente. In particolare, prevede l'aggiornamento delle categorie di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno alle infrastrutture per il petrolio e il gas naturale tradizionale e dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i «gas verdi» e in particolare per l'idrogeno.

Si prevede poi l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi di innovazione e di digitalizzazione. Per tutti i progetti di tutte le categorie di infrastrutture è previsto l'obbligo di soddisfare i criteri di sostenibilità con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza) e di seguire il principio «non arrecare un danno significativo» come previsto dal *Green Deal* europeo.

La proposta attribuisce inoltre maggiore attenzione alle reti elettriche offshore e al sostegno alla realizzazione di infrastrutture onshore e offshore più integrate. Prevede la revisione del sistema di governance, al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture, e lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai PIC (è prevista, tra l'altro, l'istituzione di uno «sportello unico» e di «sportelli unici per le reti *offshore*»).

La normativa è estesa anche ai progetti di interesse reciproco con i Paesi terzi (PIR), purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un Paese terzo.

Si prevede, infine, l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione, nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell'articolo 172 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di orientamenti e misure per la costituzione e lo sviluppo delle reti transeuropee, per la loro interoperabilità e per l'appoggio a progetti comuni sostenuti dagli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera è necessario un quadro a livello di Unione, in grado di assicurare la necessaria cooperazione regionale tra gli Stati membri per realizzare l'insieme dei progetti infrastrutturali. Inoltre, tale infrastruttura di trasmissione dell'energia, interconnessa a

livello europeo, costituisce di per sé un valore aggiunto europeo ed è essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro. Infine, il regolamento ha contribuito all'integrazione del mercato energetico dell'Unione, alla concorrenza nel settore e alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo generale perseguito, di facilitare lo sviluppo tempestivo di sufficienti infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, i traguardi per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, oltre ad assicurare il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare, nessuna delle soluzioni alternative, considerate nell'ambito della valutazione d'impatto, è risultata sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Relatore osserva, infine, che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. COM(2020) 823 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore senatore Fantetti, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che è stata proposta nell'ambito della strategia dell'UE per la cibersicurezza (JOIN(2020) 18), volta a rafforzare la resilienza collettiva dell'Europa contro le minacce informatiche e a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese possano beneficiare appieno di servizi e strumenti digitali affidabili, a cui poter accedere con la sicurezza di essere protetti dalle minacce informatiche.

La proposta di direttiva prevede di abrogare la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici nell'Unione (direttiva NIS), recuperandone i contenuti con l'intento di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cibersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi Covid-19.

La proposta affronta alcune carenze che hanno impedito alla direttiva NIS di realizzare appieno il suo potenziale tra cui: il basso livello di cyberresilienza delle imprese operanti nell'UE; i diversi livelli di resilienza del mercato interno e le incongruenze fra Stati membri e fra settori; il basso livello di «consapevolezza situazionale comune»; e la mancanza di una risposta comune alle crisi.

Si prevede quindi di rafforzare i requisiti di cibersicurezza imposti alle imprese, affrontare la sicurezza delle catene di fornitura e delle relazioni con i fornitori, semplificare gli obblighi di notifica, introdurre misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali e obblighi di esecuzione più severi. La proposta ha inoltre l'obiettivo di armonizzare i regimi sanzionatori in tutti gli Stati membri e di contribuire ad aumentare la condivisione delle informazioni e la cooperazione in materia di gestione delle crisi informatiche a livello nazionale e dell'UE.

Si prevede, inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale per la cibersicurezza e di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT). Si prevede di stabilire obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cibersicurezza per i soggetti indicati come «soggetti essenziali» e come «soggetti importanti», nonché di garantire una condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza. Inoltre, alcuni tipi di soggetti fornitori di servizi digitali saranno sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro in cui sono stabiliti e saranno registrati in un registro mantenuto dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la base giuridica della direttiva NIS 2 è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo della direttiva, di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, a causa degli effetti transfrontalieri dell'azione prevista, e può quindi essere conseguito meglio a livello dell'Unione (criterio della necessità dell'azione dell'Unione). Quanto al criterio del valore aggiunto derivante dall'intervento europeo, si rileva la potenzialità volta a consentire di migliorare e agevolare le strategie nazionali, anche per quanto concerne la protezione dei dati e della vita privata.

La proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, poiché le norme esposte nella presente direttiva non vanno oltre ciò che è necessario per raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati. Si rileva, al riguardo, che la revisione della normativa attuale consegue anche alle richieste in tal senso espresse dagli Stati membri e dalle imprese interessate. Inoltre, la proposta tiene conto delle pratiche già esistenti negli Stati membri. Nel complesso, il maggiore livello di protezione, conseguito grazie alle misure proposte, si pone in linea con i rischi sempre più elevati che si verificano nell'Unione anche a livello transfrontaliero.

La proposta è attualmente all'esame di nove Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che non risulta allo stato at-

tuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (n. COM(2020) 594 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre 2020.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento fa parte di un pacchetto di misure volte ad abilitare e a sostenere il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuandone i rischi. Il pacchetto sulla finanza digitale comprende una nuova strategia finanziaria, la cui priorità è quella di garantire che il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari sia favorevole all'innovazione e non ostacoli l'uso delle nuove tecnologie. Il progetto rappresenta il primo intervento concreto volto a fornire livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di certezza del diritto per le cripto-attività, nonché a consentire alle imprese innovative di utilizzare la *blockchain* e la tecnologia di registro distribuito (DLT), e a garantire la stabilità finanziaria.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea rileva che le norme che disciplinano i servizi finanziari e, in particolare, le infrastrutture di mercato in tutta l'Unione sono in gran parte stabilite a livello dell'UE. Per questo motivo, eventuali deroghe o esenzioni da disposizioni specifiche devono essere concesse a livello di Unione.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, per la Commissione europea il regime pilota proposto consentirà alle autorità di vigilanza un'adeguata flessibilità e alle autorità di regolamentazione di eliminare i vincoli normativi che possono ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture di mercato DLT, permettendo l'innovazione e garantendo la competitività dell'UE a livello globale.

La proposta è altresì oggetto di analisi da parte di 16 camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, nessuna delle quali ha rilevato violazioni del principio di sussidiarietà, mentre la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha sollevato alcuni rilievi in merito alla proposta, nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee.

Non rilevando particolari aspetti di criticità, anche tenuto conto dell'esame svolto dagli altri Parlamenti nazionali, il Relatore propone di ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (n. COM(2020) 596 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), ricorda che la proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di misure volte a realizzare e promuovere ulteriormente il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi, per costruire un'economia pronta per il futuro che operi a vantaggio dei cittadini.

Essa si affianca ad altre tre proposte, relative: ai mercati delle cripto-attività (COM(2020) 593); al regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) (COM(2020) 594); e al rafforzamento della resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020) 595).

Al fine di coadiuvare le tre iniziative citate, la proposta in esame prevede una serie di disposizioni volte a garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le cripto-attività e a conseguire l'obiettivo di rafforzare la resilienza operativa digitale, attraverso l'istituzione di un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e il chiarimento di talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, in cui si sostiene la sua conformità all'interesse nazionale, in quanto contribuisce a rafforzare il livello di resilienza operativa, la competitività e l'innovazione del settore finanziario italiano ed europeo. Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la relazione del Governo rinvia alle considerazioni positive già esposte nelle relazioni inerenti le altre tre proposte europee citate.

Il Relatore ribadisce, quindi, le considerazioni già svolte nella seduta precedente, circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame e propone alla Commissione di deliberare in senso favorevole.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (n. COM(2020) 712 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La relatrice senatrice GINETTI (*IV-PSI*) comunica che sulla proposta di regolamento in esame, relativa al sistema informatizzato e-CODEX di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Nella relazione, il Governo sostiene che la proposta sia conforme all'interesse nazionale, in quanto il sistema e-CODEX agevolerebbe l'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, attraverso la sua struttura decentrata di trasmissione certificata di atti giudiziari tra Paesi membri che facilita e velocizza il procedimento giudiziario.

Cittadini e imprese trarrebbero, quindi, vantaggio dalla digitalizzazione dei procedimenti civili e penali transfrontalieri agevolata da e-CODEX. Per esempio, la possibilità di adire i tribunali online, per le domande di ingiunzione di pagamento europee o le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, porterebbe benefici in termini di procedure più efficienti e più celeri e di riduzione dei costi postali.

Possibili aspetti di criticità sono individuati in merito alla sicurezza nel trasferimento dei dati, alla tutela della privacy, all'individuazione del confine di competenza e di responsabilità tra autorità europee e nazionali, all'affidabilità del sistema informatico, ai costi amministrativi e all'interoperabilità con i sistemi telematici nazionali esistenti.

Il Governo ritiene comunque il progetto «di particolare urgenza», essendo previsto un trasferimento all'agenzia europea eu-LISA, l'organismo incaricato della manutenzione a lungo termine del sistema e-CODEX, entro il 1° luglio 2023, e in vista del quale la Commissione europea sta sviluppando il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES), a cui gli Stati membri dovrebbero collegarsi già entro il 2021.

La Relatrice ribadisce, quindi, le considerazioni già svolte nella seduta precedente, circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame e invita la Commissione a deliberare in senso favorevole.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La relatrice senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) riepiloga il contenuto del disegno di legge in titolo, mediante il quale si garantisce un’esenzione transitoria e la riduzione di tributi e contributi a valere su alcune zone montane della regione Sicilia, al fine di evitare l’ulteriore peggioramento delle condizioni economiche e demografiche e così fornendo una prima risposta allo spopolamento delle suddette zone.

Rileva che lo strumento delle zone franche montane (ZFM) non va confuso e non va a sovrapporsi con le zone economiche speciali (ZES). Le ZES sono, infatti, zone strategiche in cui si favorisce l’investimento di capitali. I destinatari naturali delle ZES sono, quindi, le zone frontaliere, i porti, gli aeroporti, le zone industriali o collegate con valide reti infrastrutturali. Le ZFM hanno una logica opposta: esse hanno l’obiettivo di preservare e valorizzare il tessuto economico interno più debole. Danno ad esso sostegno, tutelano le produzioni più tipiche e tradizionali, quelle dell’agro-alimentare, della zootecnia, dell’artigianato oltre che il turismo locale.

Rileva altresì che il provvedimento in esame trae chiara ispirazione dalle Zone Franche Urbane (ZFU), istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 341 prevede anch’esso, analogamente all’articolo 3 del disegno di legge, per determinati periodi di imposta, programmi di defiscalizzazione (esenzione dall’imposta sui redditi, esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall’imposta municipale propria) e decontribuzione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). La disciplina delle ZFU è prevista per le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel rispetto della normativa europea sui regimi *de minimis*.

Per quanto concerne le competenze della 14^a Commissione, viene in rilievo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per il quale va preliminarmente affermato come le agevolazioni previste abbiano natura temporanea e pertanto non configurino un aiuto a carattere strutturale e permanente.

Richiama l’articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in base al quale gli Stati membri: possono concedere aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; possono concedere aiuti

destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Richiama altresì l'articolo 174 del TFUE, costituente il fondamento della politica europea di coesione, che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e quindi il ritardo delle regioni rimaste indietro. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Al fine di dare certezza giuridica agli operatori sarebbe opportuno prevedere alcune cautele richiamandosi alla disciplina delle ZFU, già operative nell'ordinamento in base alla legge finanziaria 2007, cui le misure di agevolazione previste dal presente disegno di legge si ispirano in larga parte, anche nella formulazione normativa.

Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità: di richiamare le condizioni e i limiti del regime *de minimis*, analogamente alla disciplina normativa delle zone franche urbane. Tali condizioni dispongono che le misure di agevolazione siano comunque legittime ai sensi del diritto europeo qualora siano rispettati determinati limiti temporali (tre esercizi finanziari) e massimali prefissati (200.000) per ciascuna impresa. Gli aiuti di importanza minore per la loro entità non sono in grado di incidere sugli scambi e dunque non sono ritenuti idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno; di richiamare il *Temporary Framework* della Commissione europea sugli aiuti di Stato, ora prorogato sino al 31 dicembre 2021, alla luce del prolungarsi della crisi sanitaria ed economica. In tale prospettiva, eventuali agevolazioni superiori ai limiti previsti dal regime *de minimis* sono comunque ammesse sino al 31 dicembre 2021, salve ulteriori proroghe a livello europeo; di prevedere, per le agevolazioni che eventualmente oltrepassassero le condizioni e i limiti quantitativi e temporali previsti dal regime del *de minimis*, la notifica alla Commissione europea in base all'articolo 108 del trattato.

Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiamare, ai fini della copertura finanziaria del disegno di legge, anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cui è stata assegnata – con l'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) osserva come l'ambito di applicazione del provvedimento, alle zone montane della regione Sicilia, possa essere esteso anche alle zone montane delle altre regioni italiane e, in tal senso, potrebbe essere formulata una raccomandazione alla Commissione di merito.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene importante estendere l'ambito di applicazione del disegno di legge anche alle altre zone montane del Paese, per evitare discriminazioni territoriali. In caso contrario, non esclude di esprimere una posizione contraria sul provvedimento.

La relatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ribadisce come il disegno di legge in esame nasca da una iniziativa legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che, prevedendo forme di agevolazione alle imprese, si inquadra nell'ambito di tutela europea fornito dall'articolo 174 del Trattato. In tale prospettiva, il tenore dello schema di parere è volto a inserire alcune cautele normative che valgano a perimetrare meglio il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nulla esclude peraltro che forme di fiscalità di sviluppo analoghe a quelle previste dal provvedimento possano essere predisposte, con successivo provvedimento, anche in altre regioni montane del Paese.

Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere il proprio parere esclusivamente sul disegno di legge n. 1708, mentre le sollecitazioni volte ad estenderne l'ambito di applicazione, che comunque rimangono a verbale, potranno essere trattate in una fase successiva con un altro provvedimento. In tal senso, peraltro, la stessa Commissione di merito ha ritenuto di convenire.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) osserva come la pur giusta previsione di agevolazioni per i comuni della regione Sicilia rischi di produrre discriminazioni nei confronti delle altre regioni del Paese.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma sulla specialità della regione Sicilia e, inoltre, sulla condizione di insularità che la contraddistingue, circostanza che la differenzia dalle altre regioni. Condivide quindi l'impostazione del provvedimento in esame e preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), nel ricordare come non sia il primo provvedimento che prevede agevolazioni per specifiche realtà settoriali, ribadisce come a suo avviso le tematiche trattate avrebbero ben potuto essere approvate con legge regionale piuttosto che non con legge dello Stato. Nel merito, peraltro, preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) preannuncia il suo voto favorevole sullo schema di parere, ben potendo questo rappresentare un precedente positivo da utilizzare per iniziative inerenti ad altre realtà territoriali.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La relatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ribadisce come l'approvazione del provvedimento in esame possa costituire un precedente positivo da seguire anche a favore di altre realtà territoriali del nostro Paese meritevoli di attenzione rispetto a strumenti di fiscalità privilegiata.

Il PRESIDENTE rammenta come il resoconto della seduta darà conto del dibattito odierno, lasciando a valutazioni successive l'estensione ad altre zone del Paese delle facilitazioni previste dal disegno di legge in esame.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere elaborato dalla Relatrice, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento europeo sulla commercializzazione e sull'uso dei biocidi, regolamento (UE) n. 528/2012.

I biocidi sono sostanze utilizzate per combattere organismi nocivi quali batteri, insetti o altri animali, mediante l'azione di principi attivi in essi contenuti. Si tratta di disinfettanti, conservanti, prodotti per il controllo degli animali nocivi (tra cui insetticidi, raticidi, vermicidi) e degli organismi incrostanti.

Il regolamento, che si sostituisce alla previgente direttiva 98/8/CEE, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di garantire al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente, sulla base del principio di precauzione.

Esso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 87 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

A tal fine, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede all'articolo 2 la delega di due anni per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i quali non sono già previste sanzioni. Non essendo previsti criteri di delega specifici, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che

prevede un limite massimo di 150.000 euro per le ammende e per le sanzioni amministrative, e di tre anni di reclusione.

Il Relatore evidenzia, quindi, che lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e le definizioni utilizzate nell'articolato. Gli articoli da 3 a 14 prevedono sanzioni amministrative o penali in misura tra 1.000 e 18.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 15 attribuisce alle regioni la competenza in materia di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative. L'articolo 16 reca le abrogazioni del decreto legislativo n. 174 del 2000, di attuazione della direttiva 98/8/CEE, ora abrogata con il regolamento (UE) 528/2012. L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie, relative a specifici prodotti biocidi per i quali vige in via transitoria il regime autorizzatorio nazionale previgente e per i quali si esclude quindi l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto, in linea con le misure transitorie stabilite dagli articoli da 89 a 95 del regolamento.

Ad avviso del Relatore, il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, mediante il quale si garantisce un'esenzione transitoria e la riduzione di tributi e contributi a valere su alcune zone montane della regione Sicilia, al fine di evitare l'ulteriore peggioramento delle condizioni economiche e demografiche e così fornendo una prima risposta allo spopolamento delle suddette zone;

rilevato che lo strumento delle zone franche montane (ZFM) non va confuso e non va a sovrapporsi con le zone economiche speciali (ZES). Le ZES sono, infatti, zone strategiche in cui si favorisce l'investimento di capitali. I destinatari naturali delle ZES sono, quindi, le zone frontaliere, i porti, gli aeroporti, le zone industriali o collegate con valide reti infrastrutturali. Le ZFM hanno una logica opposta: esse hanno l'obiettivo di preservare e valorizzare il tessuto economico interno più debole. Danno ad esso sostegno, tutelano le produzioni più tipiche e tradizionali, quelle dell'agro-alimentare, della zootecnia, dell'artigianato oltre che il turismo locale;

rilevato altresì che il provvedimento in esame trae chiara ispirazione dalle Zone Franche Urbane (ZFU), istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 341 prevede anch'esso, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge, per determinati periodi di imposta, programmi di defiscalizzazione (esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'imposta municipale propria) e decontribuzione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). La disciplina delle ZFU è prevista per le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel rispetto della normativa europea sui regimi *de minimis*;

valutato che le agevolazioni previste dal provvedimento in esame hanno natura temporanea e pertanto non configurano un aiuto a carattere strutturale e permanente;

valutato che i profili di rilievo per le competenze della 14^a Commissione attengono al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutato che la Commissione di merito ha svolto sul provvedimento un ciclo di audizioni, che l'esame avviene in sede redigente, ciò comportando che il parere della 14^a abbia un particolare rilievo procedurale, e che la stessa ha fissato termine per la presentazione di emendamenti per il 5 marzo alle ore 13;

richiamato l'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale gli Stati membri: possono concedere aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; possono concedere aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

richiamato altresì l'articolo 174 del TFUE, costituente il fondamento della politica europea di coesione, che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e quindi il ritardo delle regioni rimaste indietro. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di dare certezza giuridica agli operatori sarebbe opportuno prevedere alcune cautele richiamandosi alla disciplina delle ZFU, già operative nell'ordinamento in base alla legge finanziaria 2007, cui le misure di agevolazione previste dal presente disegno di legge si ispirano in larga parte, anche nella formulazione normativa.

Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità:

– di richiamare le condizioni e i limiti del regime *de minimis*, analogamente alla disciplina normativa delle zone franche urbane. Tali condizioni dispongono che le misure di agevolazione siano comunque legittime ai sensi del diritto europeo qualora siano rispettati determinati limiti temporali (tre esercizi finanziari) e massimali prefissati (200.000) per ciascuna impresa. Gli aiuti di importanza minore per la loro entità non sono in grado di incidere sugli scambi e dunque non sono ritenuti idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno;

– di richiamare il *Temporary Framework* della Commissione europea sugli aiuti di Stato, ora prorogato sino al 31 dicembre 2021, alla luce del prolungarsi della crisi sanitaria ed economica. In tale prospettiva, eventuali agevolazioni superiori ai limiti previsti dal regime *de minimis* sono comunque ammesse sino al 31 dicembre 2021, salve ulteriori proroghe a livello europeo;

– di prevedere, per le agevolazioni che eventualmente oltrepassassero le condizioni e i limiti quantitativi e temporali previsti dal regime del *de minimis*, la notifica alla Commissione europea in base all'articolo 108 del trattato.

Valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, ai fini della copertura finanziaria del disegno di legge, anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cui è stata assegnata – con l'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Mariastella GELMINI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (*FI*), Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), Roberto PELLA (*FI*), nonché i senatori Daniele MANCA (*PD*), Francesco MOLLAME (*M5S*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Franco DAL MAS (*FIBP-UDC*), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*MISTO*), Rosa Silvana ABATE (*MISTO*).

Mariastella GELMINI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,05

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Ministro della cultura, onorevole Dario Franceschini, accompagnato dal Capo di Gabinetto, professor Lorenzo Casini, e dal Capo ufficio stampa, dottor Mattia Morandi.

La seduta inizia alle ore 14,08.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della cultura

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Ministro della cultura, on. Dario Franceschini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Fa presente inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Ricorda che l'audizione del ministro Franceschini ha ad oggetto l'avvio di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli, realizzata, al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, dal Ministero della cultura, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti ed il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati.

Cede quindi la parola al ministro Franceschini per la sua esposizione introduttiva.

Il Ministro della cultura FRANCESCHINI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato MOLLICONE (*FDI*), la senatrice FEDELI (*PD*), la deputata PICCOLI NARDELLI (*PD*), la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), i senatori AIROLA (*M5S*) e DI NICOLA (*M5S*), la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), i deputati CAPITANIO (*Lega*) e CARELLI (*Misto*), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FDI*), e il deputato ANZALDI (*IV*).

Replica il Ministro della cultura FRANCESCHINI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 318/1583 al n. 320/1591, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,05.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 318/1591 AL N. 320/1591)*

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*
– Premesso che:

tra gennaio e febbraio la trasmissione di Canale 5 «Striscia la Notizia» ha trasmesso diversi servizi con i quali ha documentato spese apparentemente ingiustificate e sprechi per alcune sedi estere della Rai, come Pechino, Mosca, Bruxelles, New York;

nel corso delle settimane durante le quali è andata avanti l'inchiesta giornalistica della trasmissione di Canale 5, la Rai non ha mai replicato, né smentito o chiarito sui molti sprechi denunciati, salvo annunciare solo a seguito del servizio su New York, secondo indiscrezioni di stampa, la presentazione di una denuncia contro Mediaset,

si chiede di sapere;

quale sia il costo complessivo per ciascuna sede estera della Rai oggetto delle inchieste di «Striscia la Notizia», quanto siano realmente retribuiti i corrispondenti considerando anche eventuali straordinari e benefit, quanti collaboratori non giornalisti lavorino in ciascuna sede e come siano stati assunti, quanti contratti esterni di service siano in essere nelle diverse sedi, di quale importo e come siano stati stipulati (se con assegnazione diretta o tramite gara);

se la spesa sostenuta annualmente dalla Rai per il mantenimento delle sedi estere sia giustificata da un reale arricchimento dell'informazione del servizio pubblico, in confronto alle emittenti private che pur non utilizzando lo stesso impiego di risorse garantiscono comunque la copertura degli eventi internazionali, si pensi al primo discorso del presidente Usa Joe Biden dopo l'attacco al Congresso del 6 gennaio, la cui traduzione in italiano è stata data prima da Rete 4 che dalla Rai.

(318/1583)

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, MORELLI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nella puntata di «Striscia la notizia» dell'8 febbraio 2021 è andato in onda un servizio relativo alla sede Rai di New York. Nel servizio si dà conto del fatto che, solo per gli uffici newyorkesi, la Rai spenderebbe circa 13mila euro al mese. A tale voce di costo si aggiunge quella per il personal: tre corrispondenti con uno stipendio medio superiore ai

200mila euro all'anno, e tre produttori, con uno stipendio annuale di circa 100 mila euro ciascuno. Nel 2020, inoltre, sarebbe stato assunto anche un segretario amministrativo con una retribuzione di 100 mila euro annui.

Sempre nel servizio si dice che, per i servizi video (cameraman, tecnici e montaggio), la Rai avrebbe indetto un appalto da 8 milioni di euro per quattro anni.

A proposito di questo servizio, Claudio Pagliara – dall'agosto 2019 corrispondente-responsabile dell'ufficio di New York per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dagli Stati Uniti – ha dichiarato in un *tweet* che la Rai non gli paga le spese di alloggio a New York e che l'ufficio di corrispondenza ha prodotto 4000 mila servizi nello scorso anno.

In ossequio ai principi di trasparenza, alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

quali siano i costi, a qualsiasi titolo sostenuti dalla Rai, per la sede di New York (personale, gestione, diarie, eventuali alloggi, eventuali convenzioni per residence o alberghi);

quale sia, ove esistente, il numero minimo di servizi che un ufficio di corrispondenza deve garantire su base annuale e se l'ufficio di New York soddisfi normalmente questo requisito;

quanti dei 4000 servizi realizzati nel 2020 siano stati girati in studio;

se l'azienda abbia valutato o meno la possibilità di vendere ad altri soggetti i servizi realizzati dai corrispondenti;

se vi sia modello valido per tutti gli uffici di corrispondenza Rai per quanto riguarda i servizi e le spese sostenute in loco.

(320/1591)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto, cui si risponde congiuntamente al fine di favorire una più completa rappresentazione della tematica trattata dalle stesse, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Direzioni competenti.

In via preliminare si ritiene opportuno sottolineare come l'informazione sia uno dei compiti fondamentali assegnati al Servizio Pubblico radiotelevisivo, cardine di ogni società democratica. In questa ottica, l'esistenza degli uffici di corrispondenza – insieme all'impiego degli inviati speciali delle singole testate – consente di raccogliere tempestivamente e puntualmente informazioni di prima mano, sul luogo dove si verificano i principali avvenimenti, istituzionali, di cronaca, sportivi o di qualunque altra natura essi siano.

Solo a parziale testimonianza di quanto appena riferito, si ricordano alcuni eventi primari più recenti nel tempo in cui la Rai ha svolto in modo fondamentale il suo ruolo di informare i cittadini attraverso i suoi giornalisti sui luoghi dove si svolsero alcuni fatti che hanno segnato la storia. Nel 2001 con l'ufficio di corrispondenza di New York sull'attacco alle Torri Gemelle; nel 2003 sul bombardamento a Baghdad con un'inviata (la Rai girò le prime immagini e le fornì ai principali broadcaster mondiali) e sull'ingresso nella capitale irachena liberata con un'altra inviata

embedded con l'esercito americano; dal 2008 e fino al 2015 con il racconto della crisi finanziaria mondiale da New York e poi Bruxelles e Berlino per la crisi del debito in Europa con particolare attenzione alla situazione greca e le soluzioni adottate dalle istituzioni europee e dalla BCE; nel 2010/2011 con le primavere arabe seguite dall'ufficio di corrispondenza de Il Cairo, con i corrispondenti a Mosca e gli inviati per seguire dal 2014 il conflitto Russia-Ucraina; da Parigi nelle terribili ore degli attentati dei fondamentalisti islamici; con Nairobi per raccontare gli attacchi dell'ISIS in Africa; con l'ufficio di Gerusalemme per seguire l'evoluzione degli equilibri mediorientali; con Istanbul e l'intervista in esclusiva italiana e acquistata da altre TV con il presidente Erdogan sulle purghe seguite al golpe sventato e poi il racconto della campagna militare, presente anche l'Italia, contro lo Stato Islamico (liberazione di Mosul, liberazione di Raqqa, liberazione dell'ultimo pezzo di califfato a Baghouz) e il racconto del fenomeno migratorio; con l'ufficio di corrispondenza di Londra per raccontare la Brexit; e infine con il racconto da Pechino degli inizi e sviluppi della pandemia.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile illustrare quanto segue: le sedi Rai di corrispondenza nel mondo sono 11 e vi lavorano 22 corrispondenti e altre figure professionali contrattualizzate direttamente da Rai, tenuto conto delle peculiarità dei singoli uffici che richiedono modelli produttivi differenti tra loro e dunque non paragonabili l'uno con l'altro, anche in virtù dei diversi riferimenti legislativi presenti in ogni singolo Paese.

Va inoltre sottolineato che i corrispondenti sono dipendenti Rai che sono dunque in organico permanente e che non beneficiano di aumenti di stipendio nel momento del loro trasferimento all'estero. Ai giornalisti all'estero, salvo una minima eccezione dovuta alla situazione particolare di singoli Paesi, non vengono forniti alloggi di servizio ma indennità economiche connesse alla professione di corrispondente (corrisposte in relazione al differente costo della vita e degli alloggi), indennità valutate da un soggetto esterno a Rai specializzato in questo genere di consulenze e nell'analisi del costo della vita sui singoli territori.

Per le 11 sedi, oltre ai giornalisti, lavorano complessivamente circa 90 soggetti contrattualizzati (tra società – alcune selezionate mediante procedure competitive benché l'ambito radiotelevisivo sia escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici – e professionisti esterni) che vanno dal producer per le news, agli archivisti fino al servizio di pulizia. Il budget complessivo annuale per le sedi estere è di poco inferiore ai 5 milioni di euro.

Il numero complessivo dei servizi tv e radio realizzato dalle sedi è stato di 24.009 nel 2017, 25.647 nel 2018, 25.125 nel 2019 e di 28.226 (ma il numero è ancora provvisorio per difetto) nell'ultimo anno. Il che significa che la media di servizi realizzati da ogni singolo corrispondente è di oltre mille e duecento servizi l'anno.

Per quanto concerne invece le altre informazioni – di carattere gestionale – riguardanti i corrispondenti, si rimanda al sito Trasparenza della Rai dove vengono pubblicati annualmente i dati ufficiali.

MULÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:*

lo scorso 11 febbraio è andata in onda, in prima serata su Rai3, la prima puntata del nuovo sit show «Lui è peggio di me» condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini;

durante la puntata citata, Giorgio Panariello insieme all'ospite Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, hanno tentato, attraverso una satira piuttosto discutibile, di raccontare ai telespettatori l'attuale situazione politica;

durante cinque minuti di show, l'unico politico citato con nome e cognome, dileggiato da Marco Travaglio con Giorgio Panariello a fargli da spalla sulle note di alcune canzoni del celebre cantautore Renato Zero è stato Silvio Berlusconi;

con la solita, immancabile fissazione che lo perseguita da oltre un quarto di secolo, il direttore del Fatto Quotidiano rifugiandosi nella satira, utilizzando la tv pagata dai cittadini italiani, non si è risparmiato ed ha messo in scena il solito copione senza alcun rispetto né per Silvio Berlusconi né per la parte politica che rappresenta;

non può passare inosservato il fatto che Andrea Scanzi, collega di Marco Travaglio e ferocemente avverso a tutto ciò che in politica è legato a Silvio Berlusconi, è l'unico giornalista stipendiato come opinionista da Rai3 per partecipare alla trasmissione di approfondimento politico Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer;

è del tutto evidente che il duo Travaglio-Scanzi stia monopolizzando a proprio piacimento la tv pubblica e ciò che è ancora più grave è che sui canali Rai continua ad imperversare, senza alcun controllo, la loro avversione per Silvio Berlusconi;

è inaccettabile che nei programmi in onda in prima serata e tanto più negli show televisivi, si accetti e si avalli questo tipo di servizio che esula dal giornalismo e dall'informazione;

la vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022;

nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone-:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un parlamentare europeo;

quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

(319/1587)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.

In via preliminare, si ritiene opportuno rilevare che il programma Lui è peggio di me non appartiene al genere «informazione» e non è condotto da giornalisti. Si tratta infatti di un «sit show» che, a partire dalla scelta dei conduttori, si caratterizza come programma di intrattenimento comico-satirico.

Risulta del tutto evidente infatti che Giallini e Panariello, non essendo giornalisti, siano stati chiamati a condurre queste 4 prime serate di Rai 3 con lo scopo di offrire al pubblico un intrattenimento leggero e divertente, grazie ai monologhi, alle interviste musicali, alle canzoni e alle gag, il tutto sfruttando la grande forza della satira. Quella stessa satira che da sempre attinge al mondo politico perché anche in esso trova la propria ragion d'essere, satira la cui natura irriverente e irrispettosa deve auspicabilmente trovare sempre uno spazio di azione libero e scevro da condizionamenti di ogni genere, pena lo snaturamento della sua stessa funzione.

Tutto ciò premesso, per andare nello specifico della puntata a cui ha partecipato, tra gli altri ospiti, Marco Travaglio, si ritiene opportuno informare che la sua partecipazione è avvenuta a titolo gratuito e che è giunta a circa un mese di distanza dal suo precedente intervento in una trasmissione di Rai3, più precisamente quando fu ospite di Lucia Annunziata in Mezz'ora in più.

L'interazione tra Travaglio e Panariello, lungi dall'essere una vera e propria intervista, aveva l'obiettivo di mostrarsi come siparietto satirico in un contesto che non voleva certo essere offensivo o denigratorio, ma semplicemente sdrammatizzare la dinamica situazione politica del momento. Infatti, Travaglio, così voleva il «gioco», ha risposto alle domande

utilizzando esclusivamente brani tratti dai testi di alcune canzoni di Renato Zero, artista di cui il giornalista è grande fan.

I titoli dei brani canticchiati da Travaglio si sono prestati al racconto satirico di questo particolare momento politico: si è passati da «Mi vendo» per descrivere l'appoggio trasversale dei partiti a Draghi, al «Triangolo» tra PD, Leu e Cinquestelle, al «Vecchio» – testo poetico dedicato all'età adulta – per parlare del nuovo vigore con cui il presidente Berlusconi è tornato sulla scena politica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 3 marzo 2021

Comitato XV

**Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia**

Riunione n. 4

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 9,06 alle ore 10,10

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione in videoconferenza di Claudio Galzerano, capo del Centro europeo per la lotta al terrorismo e di Alfredo Nunzi, capo del Dipartimento per gli affari istituzionali e legali dell'Agenzia EUROPOL

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfredo NUNZI, *capo del Dipartimento per gli affari istituzionali e legali dell'Agenzia EUROPOL* e Claudio GALZERANO, *capo del Centro europeo per la lotta al terrorismo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, a più riprese, Francesca GALIZIA (M5S), collegata da remoto, i senatori Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'AZ) e Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ).

Alfredo NUNZI, *capo del Dipartimento per gli affari istituzionali e legali dell'Agenzia EUROPOL* e Claudio GALZERANO, *capo del Centro europeo per la lotta al terrorismo* replicano, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle ore 15,25 alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Interviene, ai sensi della legge istitutiva, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti.

La seduta inizia alle ore 8,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi della legge istitutiva, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Prosegue l'audizione sospesa nella seduta del 25 febbraio.

La presidente RONZULLI ricorda che nel corso della precedente seduta, del 25 febbraio, la dottoressa Carla Garlatti ha dato conto alla Commissione delle linee generali della propria attività e che, aperta la discussione, alcuni componenti della Commissione hanno formulato quesiti. A motivo dell'inizio dei lavori delle Aule si è convenuto in quella sede di rinviare alla seduta odierna l'intervento in sede di replica dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Dopo aver ringraziato la dottoressa Garlatti per la Sua disponibilità ad intervenire nuovamente in presenza ai lavori della Commissione, le dà la parola.

La dottoressa GARLATTI fornisce elementi di risposta ai quesiti e alle domande poste dai componenti della Commissione.

Intervengono per ulteriori e brevi precisazioni l'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e gli onorevoli Veronica GIANNONE (*FI*), SIANI (*PD*) e Maria SPENA (*FI*).

La PRESIDENTE ringrazia per la disponibilità l'Autorità garante e dichiara conclusa l'audizione e chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 3 marzo 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di Farindustria

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo SCACCABAROZZI *Presidente di Farindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia il Presidente di Farindustria per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.